

C12253 - NB RENAISSANCE PARTNERS SICAV-RAIF/RINO MASTROTTO GROUP

Provvedimento n. 27907

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società NB Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF, pervenuto in data 26 agosto 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. NB Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF (di seguito, NBRP) è un fondo di *private equity* di diritto lussemburghese gestito da Neuberger Berman Group, L.L.C. (di seguito, Neuberger Berman o NB), società di *asset management* non quotata, indipendente e interamente posseduta dai propri dipendenti, che gestisce portafogli azionari, obbligazionari, di *private equity* e *hedge fund* per istituzioni e intermediari a livello globale. Alla data della presente, non vi sono soggetti che esercitino il controllo (esclusivo o in forma congiunta) su Neuberger Berman ai sensi delle norme sul controllo delle concentrazioni. Neuberger Berman è, infatti, interamente detenuta dai propri dipendenti, che detengono quote inferiori al 5% del suo capitale sociale.

2. I fondi di *private equity* gestiti da NB e attivi in Italia sono NBRP, NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (di seguito, NB Aurora) e Atlante Private Equity (di seguito, Atlante).

3. Nel 2018 Neuberger Berman ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [3-4]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardo di euro per vendite in Italia.

4. Rino Mastrotto Group S.p.A. (di seguito, RMG) è una società attiva nella concia, lavorazione e commercializzazione all'ingrosso, in Italia e all'estero, di pellame per le industrie automobilistica, dell'arredamento e dell'alta moda (calzature e pelletteria *luxury*).

5. Il capitale sociale di RMG è detenuto da tre persone fisiche (di seguito, i Venditori), una delle quali detiene altresì il controllo di RMG, in ragione della piena proprietà del 49% delle azioni di RMG e della titolarità dei diritti di usufrutto sulle restanti azioni, di cui le altre due persone fisiche detengono la nuda proprietà.

6. Nel 2018 RMG ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 327 milioni di euro, di cui circa [100-498] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [100-498] milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione in esame sarà realizzata attraverso Odissea S.p.A. (di seguito, NewCo), società di diritto italiano controllata da Gold Leather S.à r.l. (di seguito, TopCo), società di diritto lussemburghese controllata da NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. (di seguito, NBRP Holdings), società di diritto lussemburghese a sua volta controllata da NBRP.

8. Attraverso la sottoscrizione del Contratto di Compravendita di partecipazioni azionarie (di seguito, il Contratto), TopCo ed i Venditori hanno concordato che l'Operazione sarà realizzata attraverso l'acquisizione da parte di NewCo delle azioni di RMG detenute dai Venditori, che, complessivamente considerate, rappresentano l'intero capitale sociale dell'Acquisita. Conformemente alle previsioni del Contratto, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, TopCo, NBRP Holdings e i Venditori hanno sottoscritto un accordo di investimento e patto parasociale (di seguito, ISA) al fine di regolare, *inter alia*, i termini e le condizioni del reinvestimento indiretto - *i.e.* tramite reinvestimento in NewCo - in RMG da parte dei Venditori, i principi di *corporate governance* relativi alla futura gestione dell'Acquisita e di NewCo, nonché la disciplina dei trasferimenti delle relative partecipazioni.

9. In particolare, i Venditori reinvestiranno in NewCo una parte del ricavato dell'Operazione, così da acquisire partecipazioni non di controllo in RMG pari al 10% delle azioni della medesima cadauno. Pertanto, *post* Operazione, NBRP deterrà, indirettamente, il 70% delle azioni di NewCo.

10. In base ad una lettura combinata del Contratto e dell'ISA, i Venditori si impegnano, per il periodo in cui deterranno una partecipazione in RMG e fino al secondo anniversario della data in cui NBRP cesserà di detenere una partecipazione di controllo in RMG, a non intraprendere, esercitare o partecipare in Europa (incluso il Regno Unito), negli Stati Uniti d'America e in Brasile, direttamente o indirettamente (anche tramite soggetti giuridici terzi e/o soggetti ad essi legati da legami familiari o di convivenza e relative società affiliate), ad alcuna attività in concorrenza

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

con RMG. A tal fine, i Venditori si impegnano anche, *inter alia*: (i) ad astenersi dal ricoprire o assumere cariche, funzioni o mandati in, ovvero fornire supporto a, soggetti che svolgono attività in concorrenza con RMG; (ii) ad utilizzare o registrare segni distintivi analoghi o simili ai marchi e denominazione sociale detenuti da RMG, nonché *know-how*, politiche e strategie dalla stessa sviluppate; e (iii) ad astenersi dall'indurre qualsiasi dirigente, amministratore, dipendente o fornitore a lasciare RMG, ovvero dall'assumere o concedere mandati a tali soggetti per un periodo di 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

11. Le predette restrizioni accessorie non includono determinate attività di investimento. Inoltre, nell'ipotesi di esercizio del diritto di opzione di vendita da parte di uno o più Venditori, secondo le condizioni dell'ISA e del Contratto, la durata dei predetti obblighi di non concorrenza in capo al/ai Venditore/i interessato/i potrebbe essere ridotta. Tra l'altro, in base alle norme dell'ISA e del Contratto, la riduzione della durata delle menzionate restrizioni accessorie trova applicazione anche nelle ipotesi in cui, in relazione ai Venditori, si verifichi la revoca dalla carica di amministratore, la revoca o la mancata conferma dei poteri delegati, ovvero l'interruzione del rapporto di lavoro.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

13. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

14. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle Parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di tre anni, e non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

15. Il patto di non sollecitazione sottoscritto dalle Parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente ad un periodo di tre anni².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

16. L'operazione in esame interessa l'attività industriale di concia, lavorazione, rifinitura e rivendita di pellami³.

17. Dal punto di vista geografico, il mercato interessato presenta una dimensione quantomeno nazionale, tendenzialmente europea; in relazione alla concentrazione delle imprese dell'industria conciaria in bacini industriali, da un lato, ed alla bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale dei prodotti e all'assenza di barriere tecniche o normative agli scambi commerciali tra i vari Stati, dall'altro.

18. In ogni caso, ai fini della valutazione del caso in esame, non appare necessario giungere a una precisa identificazione del mercato del prodotto e della sua dimensione geografica, poiché, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale non muterebbe.

19. Nel mercato della concia, lavorazione, rifinitura e rivendita di pellami, RMG detiene una quota inferiore al 10% a livello nazionale e inferiore al 5% a livello europeo. In ogni caso, nessuna delle società controllate da NBRP, NB Aurora e Atlante è attiva nel mercato rilevante, né in mercati posti in relazione verticale con il mercato rilevante, ad eccezione di Comelz S.p.A., società controllata da NBRP, attiva nella produzione e commercializzazione di macchinari e sistemi *software* CAD impiegati per il taglio di diversi materiali, tra cui il pellame, i sintetici, i tessuti e la carta, nonché per la lavorazione delle tomaie. Al riguardo si rileva, tuttavia, che la parte notificante stima che Comelz S.p.A. deterrebbe una quota di gran lunga inferiore al 10% nell'ipotesi di identificazione di un mercato a monte della produzione e commercializzazione dei suddetti macchinari e *software* di dimensione nazionale e al 5% nell'ipotesi di identificazione di un tale mercato del prodotto a monte di dimensione sovranazionale corrispondente al territorio dell'Unione Europea.

20. In tale mercato sono presenti inoltre numerosi e qualificati concorrenti.

¹ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

² [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

³ [Cfr. provvedimento AGCM n. 14055 del 16 febbraio 2005, Caso C6894 – Caravel Pelli Pregiate/Ramo Di Azienda Di Conceria Caravel.]

21. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione interscambiati tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli